



# PENSIONI e PEREQUAZIONE ETÀ INVARIATA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Come noto la nuova Legge di Bilancio 2024 è arrivata ormai in dirittura di arrivo e gli argomenti previdenza e retribuzioni sono al centro del dibattito politico sindacale e giornalistico del Paese dove, al netto dei ciclici annunci propagandistici, il costo del welfare è sempre più gravoso.

Per quanto riguarda il fronte **pensioni** che interessa la nostra categoria siamo costantemente sommersi da notizie strumentali e incontrollate sul tema previdenziale, il SIAP come sempre e con coerenza rappresenta un argine insostituibile alla perniciosa demagogia, cinica e qualunquistica messa in atto da chi tende a depotenziare il fondamentale ruolo svolto dal sindacato con la S maiuscola.

Per questo ancora una volta tranquillizziamo le colleghe ed i colleghi interessate/i al futuro pensionamento sul fatto che i requisiti previsti per ottenere la **pensione di vecchiaia** non sono messi in discussione.

Inoltre continuano a restare invariati i termini previsti per l'età pensionabile per le **pensioni di anzianità** anche per il biennio 2025-2026.

Infatti ricordiamo che l'ISTAT ha stabilito che sulla base dell'applicazione dei criteri statistici di verifica non sarà previsto un aumento della speranza di vita nella popolazione del nostro paese. **Lo stabilisce il decreto Ministero dell'Economia e della Finanza del 18 luglio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2023.**

In sintesi:

## PENSIONE DI VECCHIAIA

I LIMITI ORDINAMENTALI RESTANO INVARIATI :

- 60 anni di età dall'Agente al Primo Dirigente
- 63 anni di età il Dirigente Superiore
- 65 anni di età il Dirigente Generale di P. S. e Dirigente Generale di P. S. di livello B

(Naturalmente al raggiungimento dei limiti ordinamentali il dipendente dovrà aver maturato almeno i requisiti previsti per la pensione anticipata o di anzianità, altrimenti dovrà attendere i tempi tecnici previsti per la prima finestra utile per la quiescenza)

## PENSIONE DI ANZIANITÀ

- 41 anni di servizio
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'ottanta per cento, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni



Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (**dodici mesi di finestra mobile**).

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei **40 anni di contribuzione indipendente-mente dall'età anagrafica**, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi **15 mesi dalla maturazione del predetto requisito**.

## LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Invece sul fronte della tenuta del valore d'acquisto dell'importo delle pensioni godute dai poliziotti, il Siap esprime preoccupazione in merito ai criteri che sono stati introdotti al fine di proteggere il potere d'acquisto dei **poliziotti in quiescenza**, assicurando loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, che si attagli, appunto, alle variazioni del costo della vita, ultimamente flagellato dai picchi inflativi non più sopportabili.

Stiamo parlando del cosiddetto meccanismo della "**perequazione automatica**" che altro non è che un aumento periodico dell'assegno percepito mensilmente a titolo di pensione, aumento parametrato all'andamento dell'inflazione.

Di fatto è un rivalutazione periodica dell'assegno pensionistico parametrato agli indici Istat.

Come dicevamo la preoccupazione del SIAP trova fondamento nel fatto che, come si evince dalla tabella allegata, la fascia di reddito pensionistico che in media interessa i poliziotti in quiescenza, risulterebbe penalizzata ed a tal proposito stiamo monitorando con attenzione gli sviluppi applicativi di tale scelta per le opportune valutazioni e rivendicazioni che il Siap farà al Governo.

Alleghiamo la tabella relativa alla perequazione pensionistica riferita all'anno 2023:

### La Perequazione 2023.

Le percentuali di rivalutazione nel 2023					
Fascia Assegno	DA	A	Indice di Perequazione	Tasso di Inflazione Provvisorio (2022)	Rivalutazione Effettiva Spettante
Sino al trattamento minimo	-	€ 525,38	101,5% *	7,3%	8,910%
Sino al trattamento minimo (>=75 anni)	-	€ 525,38	106,4% *	7,3%	14,167%
Tra uno e 4 volte il minimo	€ 525,39	€ 2.101,52	100%	7,3%	7,300%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.101,53	€ 2.626,90	85%	7,3%	6,205%
Oltre 5 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo	€ 2.626,91	€ 3.152,28	53%	7,3%	3,869%
Oltre 6 volte il minimo e fino a 8 volte il minimo	€ 3.152,29	€ 4.203,04	47%	7,3%	3,431%
Oltre 8 volte il minimo e fino a 10 volte il minimo	€ 4.203,05	€ 5.253,80	37%	7,3%	2,701%
Oltre 10 volte il minimo	€ 5.253,81	-	32%	7,3%	2,336%

TM 2022 = 525,38€; TM 2023 = 563,75€  
\* Aumento Temporaneo valido per il solo 2023